

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1020}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANONE, DE LUCA, PATUELLI, FERRARI GIORGIO,
STERPA, BASLINI**

Presentata il 16 dicembre 1983

Modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 532, concernente disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro.

Misure alternative alla carcerazione preventiva.

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'introduzione nel nostro sistema di procedura penale del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte del « tribunale della libertà » ha senz'altro avuto un ruolo importante per la salvaguardia e la realizzazione di quelle garanzie fondamentali dell'individuo sancite dalla nostra Costituzione.

È stato, però, rilevato che tale istituto così concepito potrebbe anche non arrivare a conseguire in pieno tale finalità.

Si è quindi avvertita l'esigenza di meglio regolare l'attività di detto organo costituendo presso il tribunale di ogni capoluogo di provincia una sezione apposita con l'esclusivo ruolo di riesame dei provvedimenti restrittivi e con la potestà di confermare o revocare il mandato e

l'ordine di cattura o di arresto cambiando il capo di imputazione. Si è inoltre ritenuto opportuno posporre il limite massimo per la richiesta di riesame a tre giorni dopo il primo interrogatorio in modo da consentire alla difesa di entrare in possesso di maggiori elementi prima di compiere tale passo.

Si affrontano inoltre i problemi posti dalla normativa vigente in base alla quale il magistrato che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre, può formulare un parere scritto sull'istanza di riesame, fatto che potrebbe aver contribuito al verificarsi dell'alta percentuale di rigetti delle istanze presentate.

Si è, pertanto, ritenuto che non consentire alla difesa dell'interessato di conoscere e replicare alle tesi espresse nel

parere di cui sopra, considerando che la decisione del tribunale sull'istanza viene espressa in camera di consiglio senza la presenza delle parti, costituisca una violazione del principio generale secondo il quale alla difesa dell'imputato spetta l'ultima parola prima che il giudice penale assuma la propria determinazione.

È in considerazione di ciò che nella presente proposta di legge è stata introdotta una modifica all'articolo 263-ter del codice di procedura penale previsto dalla legge 12 agosto 1982, n. 532. Tale modifica prevede la possibilità che il difensore sia presente in camera di consiglio e possa illustrare il ricorso del proprio assistito.

E, inoltre, stabilito che, qualora il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato depositi atti o scritti successivi al predetto provvedimento, gli stessi potranno successivamente essere esaminati dal difensore in camera di consiglio.

La presente proposta di legge prevede che l'apposita sezione del tribunale per il riesame dei provvedimenti restrittivi sia competente a decidere sulla richiesta di riesame del decreto di sequestro previsto dall'articolo 337 del codice di procedura penale e sull'eventuale impugnazione del decreto di convalida previsto dal secondo comma dell'articolo 224-bis, e la richiesta di riesame possa essere avanzata anche dai difensori delle persone cui le cose sono state sequestrate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Sulla richiesta di riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto prevista dagli articoli precedenti, decide un'apposita sezione del tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento di cattura o di arresto ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La richiesta deve essere proposta, con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quando si tratti di imputato detenuto, entro tre giorni dal primo interrogatorio ».

ART. 3.

Dopo il terzo comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« Il difensore dell'imputato è ammesso ad illustrare in camera di consiglio la richiesta di riesame.

La sezione competente del tribunale che provvede al riesame dei mandati o degli ordini di cattura o di arresto, deve mettere a disposizione del difensore gli elementi su cui si è fondato il pubblico ministero o il giudice istruttore per la emissione dei mandati e degli ordini stessi.

Il difensore è, altresì, ammesso ad esaminare in camera di consiglio gli atti o gli scritti eventualmente depositati dall'autorità che ha emesso il provvedimento

to sottoposto a riesame successivamente al provvedimento medesimo.

La sezione del tribunale che provvede al riesame dei mandati degli ordini di cattura o di arresto, con ordinanza emanata in camera di consiglio, nel confermare o revocare il mandato o l'ordine di cattura o di arresto può cambiare rispettivamente il capo di imputazione o i motivi di revoca eventualmente indicati nella richiesta ».

ART. 4.

Nel terz'ultimo comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale le parole: « comma precedente » sono sostituite con le parole: « terzo comma ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 343-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Avverso il decreto di sequestro previsto all'articolo 337 e avverso il decreto di convalida previsto dal secondo comma dell'articolo 224-bis, l'imputato, l'indiziato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione e i relativi difensori possono proporre al giudice competente richiesta di riesame, anche nel merito ».

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 343-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Competente a decidere sulla richiesta di riesame è la sezione per il riesame dei mandati o degli ordini di cattura del tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto o, qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, l'apposita sezione del tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha convalidato il sequestro ».